

Sconfinamento in conto, natura delle rimesse ed esigibilità dei crediti

Tribunale di Reggio Emilia; sentenza 6/10/2022

Sconfinamento in rapporto bancario – successive rimesse del correntista - natura solutoria di pagamento solo per la parte necessaria a rientrare dallo sconfinamento – natura ripristinatoria della provvista nei casi in cui il passivo non supera l’affidamento

A seguito di sconfinamento, le successive rimesse del correntista hanno natura di pagamento, e quindi solutoria, solo per la parte necessaria a rientrare dallo sconfinamento, poiché solo per quella parte vi è debito immediato del correntista, mentre nei casi in cui il passivo non supera l’affidamento, i versamenti del correntista hanno funzione meramente ripristinatoria della provvista: si ha quindi immediata esigibilità di capitale ed interessi per il credito che supera il fido e per i relativi interessi, rimanendo tale esigibilità differita per il credito entro il fido sino al saldo di chiusura del rapporto od alla scadenza dell’affidamento, poiché trattasi di competenze pagabili ex art. 1194 comma 2 c.c. solo a tale momento.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Gianluigi Morlini, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3405/2020

promossa da:

CERAMICHE M. S.R.L.

PARTE ATTRICE

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note conclusive.

FATTO

Promuovendo la presente controversia, Ceramiche M. s.r.l. ha riferito di avere intrattenuto un rapporto di conto corrente con Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in relazione al quale erano stati addebitati interessi extralegali non pattuiti, capitalizzazioni anatocistiche in violazione di legge, spese non contrattualmente previste, modifiche contrattuali peggiorative senza il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 118 TUB.

Per tali motivi, ha convenuto in giudizio la banca, chiedendone la condanna alla restituzione di € 148.715,58, così come calcolato in una perizia stragiudiziale allegata alla citazione.

Costituendosi in giudizio, ha resistito Banca Monte dei Paschi di Siena, deducendo l’infondatezza nel merito delle pretese attoree e comunque la prescrizione del credito azionato.

Il Giudice ha istruito la causa con una CTU affidata alla dottoressa Rosita Borghi, esperta commercialista; e con un supplemento di perizia affidato alla stessa consulente, per rispondere ad un ulteriore quesito.

Dopo il deposito del supplemento di perizia, la causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., previa concessione di termini per note scritte.

DIRITTO

a) La causa può essere decisa sulla base della CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato ai rilievi delle parti (cfr. in particolare pag. 74 e 79-81 perizia, nonché 31-34 integrazione di perizia), dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un *iter* logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.

In particolare, la CTU, così come richiesto dal Giudice, sulla base dei documenti agli atti, ha ricostruito il rapporto dare/avere tra le parti alla luce delle coordinate giuridiche espressamente indicate dal giudice stesso nei seguenti termini (cfr. ordinanze 19/5/2021 e 9/3/2022):

- 1) "in mancanza di determinazione per iscritto degli interessi superiori alla misura legale, o in presenza di clausola interessi 'uso piazza', il tasso di interessi è quello legale per i contratti stipulati prima del 9 luglio 1992, mentre per quelli stipulati dopo tale data è il tasso indicato dall'articolo 117 comma 7 lettera a) T.U.B.; ed il requisito della forma scritta del contratto bancario è soddisfatto nel caso di sottoscrizione della scheda negoziale unicamente da parte del cliente (Cass. Sez. Un. n. 898/2018);
- 2) gli interessi debitori:
 - non vanno capitalizzati per il periodo precedente il 1 luglio 2000 (Cass. n. 24156/2017);
 - per il periodo dal 1/7/2000 al 1/10/2016, vanno capitalizzati reciprocamente e trimestralmente se la clausola è stata specificamente approvata per iscritto (Cass. nn. 26779/2019 e 22681/2019);
 - successivamente, vanno capitalizzati reciprocamente ed annualmente se la clausola è stata specificamente approvata per iscritto;
- 3) nel caso di mancata disponibilità di tutti gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione (Cass. n. 24059/2019 e Cass. n. 11543/2019), essendo il correntista ad agire in ripetizione, nel caso in cui, dopo il primo estratto conto disponibile, manchino estratti conto successivi, la ricostruzione dei rapporti di dare/avere sarà circoscritta al periodo in relazione al quale risultino prodotti gli estratti conto in modo continuativo; mentre i singoli addebiti illegittimi contenuti negli estratti conto precedenti e non seguiti in mood continuativo da altri, non potendosi valutare la natura solutoria o ripristinatoria, potranno essere ripetuti solo se non è nemmeno astrattamente configurabile la prescrizione. In nessun caso è quindi possibile utilizzare scritture di raccordo, simulando l'andamento del rapporto tra un estratto conto e l'altro;
- 4) applicazione dell'articolo 120 comma 1 TUB per la decorrenza delle valute e comunque epurazione di tutte le spese non oggetto di pattuizione contrattuale;
- 5) verifica che le *ius variandi* sia applicato nel rispetto dell'articolo 118 TUB, ed in caso negativo epurazione delle maggiori spese e dei maggiori tassi non correttamente comunicati;
- 6) essendo eccepita dalla banca la prescrizione decennale, si tenga conto che il termine decorre dal pagamento, che si ha con la chiusura del conto nel caso di versamenti con funzione meramente ripristinatoria della provvista all'interno del fido, e con la data di annotazione delle singole poste nel caso di versamenti con funzione solutoria per sconfinamenti in assenza od ultra-fido (Cass. Sez. Un. n. 24418/2010).
Si intendono pagate le somme annotate su conto insaldo attivo alla data di esecuzione, con prescrizione decorrente dalla data medesima.
La rilevazione delle rimesse solutorie o ripristinatorie deve essere effettuata sul cd. 'saldo rettificato' dal CTU a seguito dell'eliminazione degli addebiti illegittimamente effettuati dall'istituto di credito, non già sul cd. 'saldo banca' rilevabile dagli estratti conto (Cass. n. 9141/2020).
La concessione di un fido può risultare sia direttamente da un contratto stipulato *inter partes*; sia indirettamente dalla documentazione agli atti quali estratto conto, riassunti scalari e comunicazioni alla centrale rischi, laddove sia possibile evincere con ragionevole certezza l'esistenza del fido e i suoi elementi essenziali quali durata, importo e costo;
- 7) a seguito di sconfinamento, le successive rimesse del correntista hanno natura di pagamento, e quindi solutoria, solo per la parte necessaria a rientrare dallo sconfinamento, mentre nel caso in cui il passivo non superi l'affidamento, i versamenti del correntista hanno funzione meramente ripristinatoria della provvista (cfr. Cass. n. 3858/2021 e Cass. n. 10941/2016)".

Più specificamente e con riferimento al punto 7 del quesito, formulato in sede di integrazione di CTU recependo le richieste della difesa attorea, deve ritenersi che, così come già osservato nell'ordinanza 28/1/2022, nel caso di sconfinamenti ultra fido, la prescrizione decorre dall'annotazione in conto solo con riferimento alla quota di interessi e spese maturata extra fido, e cioè alla differenza tra scoperto e limite del fido, perché solo il pagamento di tali poste ha natura solutoria; mentre la quota di interessi e competenze addebitata per l'utilizzo del fido si prescrive a decorrere dalla chiusura del conto, avendo i relativi pagamenti funzione meramente ripristinatoria della provvista.

In sostanza, a seguito di sconfinamento, le successive rimesse del correntista hanno natura di pagamento, e quindi solutoria, solo per la parte necessaria a rientrare dallo sconfinamento, poiché

solo per quella parte vi è debito immediato del correntista, mentre nei casi in cui il passivo non supera l'affidamento, i versamenti del correntista hanno funzione meramente ripristinatoria della provvista: si ha quindi immediata esigibilità di capitale ed interessi per il credito che supera il fido e per i relativi interessi, rimanendo tale esigibilità differita per il credito entro il fido sino al saldo di chiusura del rapporto od alla scadenza dell'affidamento, poiché trattasi di competenze pagabili *ex art.* 1194 comma 2 c.c. solo a tale momento (cfr. Cass. n. 3858/2021 e Cass. n. 10941/2016).

Non può invece essere accolta l'ulteriore richiesta della difesa attorea di effettuare un conteggio alternativo che consideri nulle tutte le pattuizioni dei tassi, in ragione dell'omessa indicazione del TAE, con conseguente ricalcolo ai tassi sostitutivi *ex art.* 117 TUB e completa espunzione dell'effetto anatocistico, ciò che sarebbe dovuto secondo la difesa sulla base della pronuncia di Cass. n. 4321/2022.

In realtà, la lettura della pronuncia citata consente di acclarare che l'insegnamento giuridico è non già quello di prevedere *tout court* la nullità del tasso pattuito per mancata indicazione del TAE, così come postula la difesa attorea; ma piuttosto quello di prevedere che, nel caso di capitalizzazione infrannuale, non soddisfa la necessaria condizione di reciprocità prevista dagli articoli 3 e 6 della delibera CICR 9/2/2000, l'indicazione di un TAN eguale al TAE o comunque l'omessa indicazione del TAE.

Ciò posto, nel caso per cui è processo il CTU ha accertato e chiarito che la pattuizione dei tassi di interesse indicati nei documenti 9 e 10 attorei deve ritenersi corretta, anche in assenza dell'indicazione del TAE, per l'assorbente rilievo che la clausola di capitalizzazione trimestrale non risultava pattuita alla data di sottoscrizione di tali documenti nel 2008, con la conseguenza che non occorre l'indicazione del TAE non essendosi in presenza di capitalizzazione infraannuale.

La clausola di capitalizzazione trimestrale è invece stata specificatamente approvata per iscritto dal cliente a far data dal 23/10/2013, come risulta dal documento n. 5 depositato dalla Banca, e quindi in data successiva rispetto alla sottoscrizione dei documenti 9 e 10 attorei; ed allorquando la clausola di capitalizzazione trimestrale è stata approvata, il TAE è stato ritualmente indicato, atteso che nel documento 5, ed in particolare nel documento di sintesi, sono indicati sia il TAN che il TAE, e nei documenti 6 e 7 è lo stesso CTP attoreo a sostenere che sono stati indicati i tassi annui effettivi globali. Conseguenza che la situazione fattuale è diversa rispetto a quella disciplinata da Cass. n. 4321/2022, di talché il riferimento alla pronuncia è improprio, poiché nel caso che qui occupa non sussiste una situazione di capitalizzazione infraannuale con omessa indicazione del TAE.

Tutto ciò premesso, la consulente ha accertato che:

- gli interessi ultralegali passivi sono stati correttamente determinati per iscritto solo dal 11/12/2008, e quindi per il periodo precedente è stato applicato il tasso sostitutivo invocato dal correntista (cfr. pag. 47-49 perizia);
- la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata approvata solo il 23/10/2013, e pertanto sino a tale data è stata applicata la capitalizzazione semplice (pag. 49-50 perizia);
- risultano prodotti solo gli estratti conti dei periodi 1/1/2000-31/1/2000, 1/3/2000-31/12/2005, 1/1/2008-14/9/2019, e pertanto i ricalcoli sono stati limitati a tali periodi, senza utilizzare alcuna scrittura di raccordo (pag. 50-51 perizia);
- sono state epurate le spese addebitate e non pattuite per iscritto (cfr. pag. 51-53 perizia);
- lo *ius variandi* non è stato correttamente esercitato (pag. 54 perizia);
- la prescrizione eccepita dalla convenuta ha paralizzato la richiesta di ripetizione di parte degli addebiti illegittimi (pag. 54-65 perizia);
- il rapporto dare/avere tra le parti è stato riconteggiato tenendo conto di quanto indicato nel quesito aggiuntivo, e cioè che, nel caso di sconfinamento, le successive rimesse del correntista hanno natura di pagamento, e quindi solutoria, solo per la parte necessaria a rientrare dallo sconfinamento, mentre nel caso in cui il passivo non supera l'affidamento, i versamenti del correntista hanno funzione meramente ripristinatoria della provvista (cfr. pag. 16 e ss. integrazione perizia).

Discende che, tenendo conto, per il periodo documentato, da un lato degli addebiti illegittimamente effettuati e dall'altro lato della parziale prescrizione del diritto alla ripetizione, la

banca deve essere condannata a restituire la complessiva somma di € 121.561,14 (cfr. pag. 26 e 35-37 integrazione di perizia, che rettificano quanto indicato alle pagine 81-87 perizia sulla base del precedente quesito).

Sulla somma capitale, vanno riconosciuti gli interessi moratori al tasso legale decorrenti dalla messa in mora pregiudiziale avvenuta il 2/8/2019 (e non già gli interessi *ex art.* 1284 comma 4 c.c. richiesti da parte attrice, i quali si riferiscono solo alle obbligazioni di fonte contrattuale, mentre nel caso che qui occupa trattasi di ripetizione d'indebito: cfr. Cass. n. 8289/2019, Cass. n. 28409/2018).

d) Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, sono quindi poste a carico della soccombente parte convenuta ed a favore della vittoriosa parte attrice, tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *decisum* di causa.

Per gli stessi principi in tema di soccombenza, anche le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con i separati decreto di cui a dispositivo, sono definitivamente poste a carico della convenuta.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- condanna Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. a pagare a Ceramiche M. s.r.l. € 121.561,14, oltre interessi legali dal 2/8/2019 al saldo;
- condanna Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. a rifondere a Ceramiche M. s.r.l. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 786 per esborsi, € 14.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie;
- pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separati decreti 24/12/2021 e 20/6/2022, definitivamente a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.

Reggio Emilia, 6/10/2022

Il Giudice
Dott. Gianluigi Morlini